

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione nel respingere l'offerta della ricorrente, così violando l'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel respingere l'offerta della ricorrente e nell'omettere di prendere in considerazione le spiegazioni fornite dalla ricorrente quanto all'esistenza e all'integrità della sua offerta tecnica.

⁽¹⁾ Notificata alla ricorrente con lettera n. Ares (2021) 6214855 del 12 ottobre 2021.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1-222).

Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2021 — Stena Line Scandinavia / Commissione

(Causa T-391/20) ⁽¹⁾

(2021/C 490/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2020.

Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e a / Commissione

(Causa T-285/21) ⁽¹⁾

(2021/C 490/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.
